GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — MERCOLEDI 7 MAGGIO — NUM. 108

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0,25; per gli altri avvisi L. 0,30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta e il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

AVVISO.

Gli Uffici dell' Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* sono stati trasferiti nel Palazzo dove ha sede la Direzione Generale delle Carceri al Corso Vittorio Emanuele, 173, piano 2°.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 6829 (Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 della legge 14 luglio 1889, n. 6155;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell' Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Consiglio delle Carceri, istituito presso il Ministero dell'Interno colla legge 14 luglio 1889, n. 6165, è composto di otto membri.

Fa parte di questo Consiglio il Direttore Generale delle Carceri. Gli altri membri sono nominati con Decreto Reale su proposta del Ministro dell'Interno.

Art. 2. — I membri elettivi del Consiglio si rinnovano per metà ogni due anni.

Il primo rinnovamento viene determinato dalla sorte, i successivi dalla anzianità.

Il nuovo Consigliere nominato in luogo di un altro che per qualsiasi causa abbia cessato dall'ufficio prima di due anni, resta in carica pel tempo in cui vi sarebbe rimasto il Consigliere surrogato.

I membri usciti dal Consiglio pel compiuto biennio possono essere rieletti.

Art. 3. — Il Consiglio è presieduto dal Ministro dell'Interno od in sua vece dal Sotto-Segretario di Stato.

Il Consigliere superiore in grado e, a parità di grado, il più anziano, è incaricato delle funzioni di Vice-Presidente.

Art. 4. — Il Consiglio è convocato dal Presidente o da

chi ne fa le veci. Coll'avviso di convocazione è trasmesso ad ogni Consigliere l'elenco delle materie da trattarsi.

L'avviso di convocazione, salvo casi d'urgenza, sarà notificato otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, affinchè i Consiglieri possano prendere notizia nella Segreteria dei documenti ed atti relativi agli affari deferiti al loro esame.

Art. 5. — Quando un Consigliere non possa intervenire alla riunione indetta, dovrà darne in tempo avviso scritto alla Segreteria del Consiglio perchè ne sia riferito in principio della seduta.

Art. 6. — Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità di voti, quello del Presidente avrà la prevalenza.

Art. 7. — La competenza del Consiglio è determinata dall'art. 20 della legge succitata.

Su qualunque materia attinente alle carceri o al regime carcerario potrà la Direzione Generale delle Carceri, autorizzata dal Ministro, richiedere il parere del Consiglio.

Art. 8. Ogni Consigliere può domandare alla Segreteria comunicazione preventiva dei documenti ed atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno.

Art. 9. — Di ogni deliberazione dovrà compilarsi processo verbale che, dopo essere stato approvato dal Consiglio nella prima riunione successiva, sarà firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 10. — Nel verbale saranno indicati i nomi dei membri presenti, enunciate le questioni proposte ed il parere adottato.

Ogni consigliere ha diritto di addurre i motivi del suo voto e di farli inserire nel processo verbale.

Art. 11. Il Consiglio può chiamare nel suo seno, per averne notizie e schiarimenti, i funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno, e richiedere che gli sia data comunicazione degli atti e dati statistici relativi agli affari di sua competenza.

Art. 12. — Per tutti gli affari deferiti all'esame del Consiglio, la Direzione Generale delle carceri potrà delegare l'ufficio di relatore a funzionari posti alla sua dipendenza.

Art. 13. — All'ufficio di segretario del Consiglio sarà dal Ministero destinato un funzionario dell'Amministrazione carceraria.

Art. 14. — Il segretario è in obbligo:

a) di tenere il protocollo degli affari deferiti all'esame del Consiglio;

b) di conservare gli atti e documenti relativi, finchè non siano restituiti agli uffici che li trasmisero — di comunicarli ai consiglieri che li richiedono, ai termini dell'articolo 8, ritirandone ricevuta — di raccogliere tutti gli elementi che per la migliore conoscenza dell'affare fossero domandati dai singoli consiglieri;

c) di dare avviso per iscritto, almeno ventiquattro ore prima, ai singoli consiglieri, del giorno e dell'ora della riunione del Consiglio fissata dal presidente e delle materie che devono essere trattate;

d) di compilare i processi verbali, curandone la trascrizione in apposito registro, adempiute che siano le formalità espresse nell'art. 9;

e) di trasmettere alla Direzione Generale delle carceri copia autentica delle deliberazioni prese;

f) di richiedere alla Direzione Generale suddetta od anche ad altri uffici, gli atti, i documenti o le notizie di cui fosse mestieri per la conveniente istruzione degli affari deferiti al voto del Consiglio;

g) di presentare semestralmente al Consiglio un rapporto riassuntivo degli affari sottoposti al suo esame e dei pareri sui medesimi espressi;

h) di attendere ad ogni altro lavoro che in relazione alle sue funzioni gli fosse commesso dal presidente o dal Consiglio.

Art. 15. — Alla fine di ogni anno il Consiglio compilerà una relazione dei lavori compiuti, formulando anche le proposte che crederà utile di fare.

Questa relazione, assenziente il Consiglio, potrà essere presentata al Parlamento come allegato al bilancio di previsione per il servizio carcerario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero 6832 (Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 marzo 1874, n. 1834, Serie 2ª, sulle conversioni in rendita consolidata 5 per cento dei debiti redimibili dello Stato;

Ritenuto che nel periodo decorso dal 1° gennaio a tutto il 31 marzo 1890 furono presentati alla Amministrazione del Debito Pubblico per la conversione N. 9131|4 titoli di debiti redimibili per una complessiva annua rendita di lire 20,006,25, dei quali *quarantasei* con decorrenza di godimento dal 1° luglio 1889, *settecentonovanta e 1|4* dal 1° ottobre, *cinque* dal 1° dicembre detto anno, e *settantadue* dal 1° gennaio 1890, e che in corrispettivo dei medesimi fu assegnata l'annua rendita consolidata 5 per cento di lire 20,000,75 , con decorrenza di godimento dal 1° gen-

naio 1890, oltre alla corresponsione alle parti dei convenuti prorata d'interessi sulla differenza di godimento fra le rendite redimibili cedute allo Stato e la rendita consolidata 5 per cento attribuita in cambio, i quali prorata ammontano alla complessiva somma lorda di lire 4667,39;

Visto l'unito prospetto di liquidazione, firmato d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro;

Ritenuto che occorre provvedere al ritiro ed annullamento dei titoli redimibili suddetti, alla creazione della rendita consolidata dovuta in cambio ed alle conseguenti variazioni nel Bilancio di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890, in aumento ai capitoli 1 e 117 e in diminuzione ai capitoli 8, 9 e 133;

Sulla proposta del Nostro Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

La Direzione Generale del Debito Pubblico è autorizzata a ritirare ed annullare, tenendone vivi i numeri di iscrizione, i seguenti titoli di debiti redimibili stati presentati per la conversione in rendita consolidata 5 per cento, cioè:

N.			
N. 500 1/4	Obbligazioni del prestito ex pontificio 1866 (Blount) 5 per cento, con decorrenza dal 1° ottobre 1889 per la complessiva annua rendita di	L.	12,506,25
» 290	Obbligazioni della ferrovia di Novara 5 °/o, con decorrenza dal 1° ottobre 1889 per la complessiva annua rendita di . . .	»	4,640 »
» 40	Obbligazioni della ferrovia Maremmana 5 °/o, con decorrenza dal 1° gennaio 1890, per la complessiva annua rendita di . . .	»	1,000 »
» 68	Obbligazioni della ferrovia di Cuneo, 1ª emissione 5 °/o, delle quali, quarantasei, con decorrenza dal 1° luglio 1889, e 22 con decorrenza dal 1° gennaio 1890, per la complessiva annua rendita di	»	1,360 »
» 10	Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba 5 °/o, con decorrenza dal 1° gennaio 1890, per la complessiva annua rendita di .	»	250 »
» 5	Obbligazioni del prestito Rotschild di Parigi 5 °/o, (Stato ex pontificio) 10 agosto 1857, con decorrenza dal 1° dicembre 1889, per la complessiva annua rendita di .	»	250 »
N. 913 1/4		L.	20,006,25

Art. 2.

In cambio della rendita rappresentata dai titoli redimibili indicati nell'articolo precedente, sarà inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico, in aumento del consolidato 5 °/o, la rendita di lire *ventimila* e centesimi *settantacinque* (L. 20,000,75), con decorrenza dal 1° gennaio 1890.

Art. 3.

Il fondo stanziato al capitolo 1° del bilancio di previsione della spesa del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889, al 30 giugno 1890, sarà aumentato della somma di lire *diecimila* e centesimi *trentasette* (L. 10,000,37), per importare lordo del semestre al 1° luglio 1890 per la rendita da crearsi come al precedente art. 2.

Sarà pure aumentato il fondo stanziato al capitolo 117 del detto bilancio di lire *quattromilasettecentosessantasette* e centesimi *trentanove* (L. 4,767, 39) per il prorata di interessi a tutto dicembre 1889, dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata assegnata in cambio.

Art. 4.

Il fondo stanziato al capitolo 8, art. 2° del bilancio suddetto sarà diminuito di lire *cinquecento* (L. 500) per la competenza lorda del semestre al 1° luglio 1890 le 40 Obbligazioni della ferrovia Maremmana.

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 5 del bilancio stesso sarà diminuito di lire *centoventicinque* (L. 125) per la competenza lorda del semestre al 1° giugno 1890 per le cinque Obbligazioni del prestito ex pontificio Rotschild di Parigi: 10 agosto 1857.

Il fondo stanziato al suddetto capitolo, art. 7 del detto bilancio, sarà diminuito di lire *seimiladuecentocinquantatre* e centesimi *dodici* (L. 6253,12) per la competenza lorda del semestre al 1° aprile 1890 per le cinquecento 1/4 Obbligazioni del prestito ex pontificio 1866 (Blount).

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 9 dello stesso bilancio, sarà diminuito di lire *duemilatrecentoventi* (L. 2320) per la competenza lorda del semestre al 1° aprile 1890 per le duecentonovanta Obbligazioni della ferrovia di Novara.

Il fondo stanziato al detto capitolo, art. 10 del bilancio medesimo, sarà diminuito di lire *seicentottanta* (L. 680) per la competenza lorda del semestre al 1° luglio 1890 per le sessantotto Obbligazioni della ferrovia di Cuneo.

Il fondo stanziato al capitolo 9, art. 4 del bilancio suddetto, sarà diminuito di lire *centoventicinque* (L. 125) per la competenza lorda del semestre al 1° luglio 1890 per le dieci Obbligazioni della ferrovia Udine Pontebba.

Il fondo stanziato al capitolo 133, art. 4 del detto bilancio, sarà diminuito di lire *venticinque* (L. 25), rappresentanti la competenza del semestre al 1° giugno 1890 sul fondo fisso d'ammortamento in ragione dell' 1 °/o sul capitale nominale di lire 5000 per le cinque Obbligazioni del prestito ex pontificio Rotschild di Parigi, 10 agosto 1857.

Il fondo stanziato al suddetto capitolo, art. 6 dello stesso bilancio, sarà diminuito di lire *centoventicinque* e centesimi *sei* (L. 125,06) rappresentanti la competenza del semestre al 1° aprile 1890 sul fondo fisso di ammortamento in ragione dell'1 per mille sul capitale nominale di lire 250,125 per le cinquecento 1/4 Obbligazioni del prestito ex pontificio 1866 (Blount).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

PROSPETTO di liquidazione della rendita consolidata 5 per cento di cui a senso della legge 8 marzo 1874, N. 1834, devesi disporre la emissione in sostituzione dei titoli di debiti redimibili dello Stato presentati per la loro conversione nel periodo decorso dal 1° gennaio a tutto il 31 marzo 1890.

Rendite dei debiti redimibili dello Stato presentate alla conversione				Consolidato 5 per cento da darsi in cambio		Prorata d'interessi dovuto alle parti sulla differenza di godimento fra la rendita redimibile e quella consolidata		
Specie dei titoli	Quantità dei titoli	Rendita	Decorrenza di godimento	Rendita	Decorrenza di godimento	al lordo	Ritenuta del 13 20 per 100	al netto
Obbligazioni del prestito ex-pontificio 1866 (Blount) .	500 ¼	12,506 25	1° ottob. 1889	12,506 25	1° genn. 1890	3,126 56	412 71	2,713 85
Obbligazioni della ferrovia di Novara	290	4,640 »	»	4,640 »	»	1,160 »	153 12	1,006 88
Obbligazioni della ferrovia Maremmana	40	1,000 »	1° genn. 1890	1,000 »	»	»	»	»
Obbligazioni della ferrovia di Cuneo	46	920 »	1° luglio 1889	920 »	»	460 »	60 72	399 28
	22	440 »	1° genn. 1890	440 »	»	»	»	»
Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba . . .	10	250 »	»	244 50	»	»	»	»
Obbligazioni del prestito ex pontificio Rothschild 1857	5	250 »	1° dicem. 1889	250 »	»	20 83	2 75	18 08
Totale . .	913 ¼	20,006 25		20,000 75		4,767 39	629 30	4,138 09

Roma, addì 17 aprile 1890.

Visto: d' ordine di Sua Maestà
Il Ministro del Tesoro
GIOLITTI.

Il Numero **6833** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dello Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Stimigliano per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Forano e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Stimigliano ha 104 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Stimigliano è separato dalla Sezione elettorale di Forano ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Perugia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6834** (*Serie 3ª*) *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Frassino per la sua separazione dalla Sezione elettorale di Melle e per la sua costituzione a Sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Frassino ha 222 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Frassino è separato dalla Sezione elettorale di Melle ed è costituito in Sezione elettorale autonoma del secondo Collegio di Cuneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

BOLLETTINO N. 16

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal dì 14 al 20 aprile 1890

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 2 bovini, morti, a Cuneo.

REGIONE II. — Lombardia.

Pavia — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Pancarana.
Brescia — Carbonchio essenziale: 1 ovino, morto, a Brescia.
Cremona — Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Genivolta.
Affezione morvofarcinosa: 1, sospetto, a S. Bassano.
Mantova — Carbonchio essenziale: 2, letali, a Magnacavallo e Poggiorusco.

REGIONE III. — Veneto.

Venezia — Febbre aftosa: 4 bovini, a Mira.
Udine — Id.: 9 bovini, a S. Vito.
Carbonchio: 1 bovino, a Pozzuolo.
Treviso — Febbre aftosa: 6 bovini, a Vedelago.

REGIONE V. — Emilia.

Modena — Tifo petecchiale dei suini: 3 letali, a Modena e S. Prospero.
Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Mirandola.
Bologna — Febbre aftosa: 2 bovini, a S. Agata.
Forlì — Carbonchio: 3 bovini, morti, a Poggio Berni, Sant'Arcangelo e Rimini.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Carbonchio: 1 bovino ed 1 equino, morti, a Giove.
Scabbie degli ovini: una mandra di 50 capi, a Poggio Nativo.
Rabbie: 1 bovino, morto, a Labro.

REGIONE VII. — Toscana.

Siena — Affezione morvofarcinosa: 1 a Siena (abbattuto).

REGIONE IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Scabbie degli ovini: domina a Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Molina, Gagliano Aterno.
Foggia — Id.: 3 mandre di 2000 capi ad Ascoli Satriano.
Bari — Affezione morvofarcinosa: 1, a Capurso.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Caserta.

REGIONE XI. — Sicilia.

Catania — Affezione morvofarcinosa: 1, a Catania.
Palermo — Scabbie degli ovini: 20, a Palermo.
Trapani — Id.: una mandra a Monte S. Giuliano.

Roma, addì 2 maggio 1890.
Dal Ministero dell'Interno

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

MONTE DELLE PENSIONI

per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, istituito colla legge 16 dicembre 1878, N. 4646 (Serie 2ª), modificata con quella del 23 dicembre 1888 N. 5858 (Serie 3ª) amministrato dalla Cassa dei Depositi e Prestiti *presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.*

SITUAZIONE PATRIMONIALE *al 31 marzo 1890.*

DARE.

Fondi impiegati in prestiti alle provincie ed a comuni (art. 20 del regolamento suddetto) . . . . L.	28,040,756 73
Detti impiegati in rendita del Consolid. 5 0/0 (art. sud.) »	109,407 12
Detti in conto corrente fruttifero con la Cassa dei Depositi e prestiti (art. 15 del regolamento sud.) »	19,776 54
Contributi maturati e non ancora versati dai comuni nelle Tesorerie provinciali, al netto delle somme riscosse anticipatamente . . . . »	84,419 02
Delegazioni in corso sugli Esattori delle imposte in estinzione di debiti dei comuni per contributi arretrati . . . . »	21,626 47
Multe liquidate dalla Corte dei Conti a carico dei Tesorieri provinciali per ritardato versamento delle somme riscosse . . . . »	25 65
L.	28,276,011 53

AVERE.

Fondo disponibile per far fronte al servizio delle spese di amministrazione . . . . L.	49,112 42
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi . »	3,609 99
Somme a disposizione del Monte per essere destinate a favore delle vedove e degli orfani dei maestri elementari e per migliorare eventualmente le condizioni di pensione dei maestri stessi, ai sensi dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1888, n. 5858. »	840,213 43
Valore delle pensioni a favore dei maestri, in corso di pagamento . . . . »	21,180 63
Fondo costituito fino al 31 marzo 1890 per far fronte al pagamento delle pensioni future a favore dei maestri . . . . »	27,361,895 06
L.	28,276,011 53

Roma, addì 1° maggio 1890.

V. *Il Direttore Generale*
NOVELLI.

Direttore capo della Ragioneria
C. STEIDL.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 691983 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 505, al nome di Viassone Annibale ed Emma fu Cavalier Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Stangalmi Caterina fu Francesco, domiciliati in Torino, e

N. 691984 della rendita di lire 165, intestata come sovra, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Viassone *Alessandro-Giovanni-Annibale* ed Emma fu Cavalier Giuseppe, minori, . . . ecc., . . . (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 25 aprile 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 695744 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 185 al nome di Chiapasco Placido, Felicita, Agostino, *Domitilla* e Paolo fu Carlo, minori, sotto la legittima amministrazione della loro madre Mayna Anna Maria, vedova Chiapasco, ed ora moglie di Timoteo Bordoni, domiciliati in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Chiapasco Placido, Felicita, Agostino, *Luigia-Camilla-Domitilla* e Paolo fu Carlo, minori,. . . ecc., . . veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 aprile 1890.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 6 maggio 1890

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6

Barometro a mezzodì 758, 1
Umidità relativa a mezzodì 52
Vento a mezzodì . . . . . NE. assai debole.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo 23°, 2, minimo 10°, 0,

6 maggio 1890,

Europa persiste depressione occidente. Pressione 764 Nordest; piuttosto bassa altrove. Bretagna 749.

Italia 24 ore: barometro salito Nord centro; alcuni temporali con pioggia Nord; venti freschi forti terzo quadrante parecchie stazioni continentali; temperatura aumentata Sud. Stamane cielo sereno Veneto, versante Adriatico e Sicilia, nuvoloso altrove. Venti deboli freschi specialmente meridionali. Barometro 755 a 756 Sicilia, 757 a 758 Nord; 760 a 761 Sud. Mare calma.

Probabilità: venti meridionali freschi forti Sud, freschi altrove; cielo caliginoso Sud, nuvoloso altrove; qualche pioggia; temperatura in aumento

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 6 maggio 1890.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20.

CORSI L., segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Comunicazioni e inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE comunica la seguente lettera:

« Roma, 6 maggio 1890.

« Eccellenza.

« La prego di voler fare la seguente comunicazione all'Alto Consesso che V. E. degnamente presiede:

« Il Consiglio dei ministri, dopo il voto di ieri, presi gli ordini da S. M., ha deliberato di chiedere al Senato di voler portare a termine la discussione della legge sulle opere pubbliche di beneficenza.

« Colgo questa occasione per ripetermi dell'E. V.

Devotissimo
F. CRISPI
Presidente del Consiglio dei ministri.

« *A S E.*
il Presidente del Senato del Regno. »

PRESIDENTE dà la parola al presidente del Consiglio.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. « Il Senato comprenderà come sia corretto, secondo le consuetudini parlamentari, che il Senato compia la discussione e votazione della legge che è sotto il suo esame. Siccome sono sicuro che la legge passerà, almeno così devo credere, perchè coloro che votarono contro ieri non hanno più ragione di votare contro il progetto di legge, così questo andrà alla Camera dei deputati. Per debito di lealtà debbo dire che se la Camera dei deputati crederà di restituire nel disegno di legge alcuni articoli stati modificati, tra cui l'art. 87, io non potrò fare a meno di difendere gli articoli medesimi, cioè di associarmi alla Camera. Allora vedremo quello che sarà conveniente di fare, nella convinzione che un accordo fra i due corpi legislativi possa essere possibile. » (Bene, bravo).

PRESIDENTE, in seguito alle comunicazioni che sono state fatte, crede dover proporre l'inversione dell'ordine del giorno, in guisa che il n. 4 di esso, che reca il seguito della discussione del progetto sulle istituzioni pubbliche di beneficenza venga preposto agli altri numeri che lo precedono.

Messa ai voti la proposta inversione dell'ordine del giorno, è approvata.

PRESIDENTE. Si riprenderà quindi la discussione del progetto sulle istituzioni pubbliche di beneficenza al punto a cui è rimasta ieri.

Rammenta al Senato che ieri fu iniziata la votazione sull'art. 87. A questo articolo era stato proposto un emendamento per ripristinare nell'art. 87 del progetto dell'Ufficio centrale il n. 2 del corrispondente articolo del progetto ministeriale.

Tale emendamento non fu approvato.

Ora si tratta di sapere se il ministro dell'interno mantenga la sua proposta di sostituire all'art. 87 del progetto dell'Ufficio centrale l'intero articolo ministeriale corrispondente.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non insiste.

PRESIDENTE. Si passerà pertanto a votare l'art. 87 del progetto dell'Ufficio centrale.

L'art. 87 è approvato.

Sono approvati senza osservazioni i seguenti altri articoli:

Art. 88.

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 69 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 86 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 61, saranno invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 69.

Per le istituzioni di cui ai numeri 1, 2, dell'art. 87, il prefetto inviterà le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 62, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 69 alle varie istituzioni che designerà, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la Giunta amministrativa ed il Consiglio di Stato: e contro di esso sarà ammesso il ricorso anche pel merito, alla quarta sezione del Consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 78.

Art. 89.

E' fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1° Delle opere pie dotali e degli statuti delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2° Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni in cui dal 1862 in poi furono i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 61, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 69, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti e nei regolamenti.

Trascorso il detto termine, e sentita la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti o regolamenti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno provvederà di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di revisione degli statuti o regolamenti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 90.

E' pure obbligatoria la revisione degli statuti e regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio degli appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede l'istituzione, e dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possano trarne vantaggio, o per alcuna delle condizioni prevedute nell'art. 69, il fine dell'istituzione sia venuto a mancare, sarà soggetta a trasformazione nei termini e modi stabiliti dall'articolo medesimo, a beneficio degli abitanti dei luoghi ai quali la istituzione era destinata;

b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi un'amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione.

L'applicazione delle disposizione del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

Art. 91.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti dello statuto, del regolamento interno di amministrazione, dell'inventario, o degli altri atti obbligatorii, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

Art. 92.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La Giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione saranno stipulati con esenzione da tasse di bollo e di registro.

Art. 93.

Nelle provincie dove per leggi o consuetudini sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continuerà provvisoriamente tale obbligo, ma dovranno applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge, per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spedali e sulle spese di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

Art. 94

Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali saranno tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

Sarà dovuta agli ospedali un' indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo, così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri.

Uno degli arbitri sarà nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro sarà nominato dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dei due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nominerà il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

Art. 95.

L'applicazione delle penalità sancite nella presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

Art. 96.

Entro il termine di cui nell'art. 93, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degl'impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

Art. 97.

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle

somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenuto o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

Art. 98.

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

Art. 99.

Ogni anno il ministro dell'interno presenterà al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Presenterà pure un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

PRESIDENTE apre la discussione sull'art. 100 seguente:

Art 100.

E' derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità diretti ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

AURITI dimostra che la volontà dell'uomo, dopo la sua morte, deve avere dei vincoli, e accenna a quelli stabiliti dal Codice civile e da altri articoli della legge in discussione.

Delinea il vero carattere del patto riversivo e la sua influenza circa gli enti morali.

La sua efficacia nasce da ragioni d'opportunità e di convenienza.

Dimostra essere infondati i timori che si espressero circa la disposizione concernente i patti riversivi: dimostra l'indole limitata e speciale della disposizione dell'art. 100; esso non viola punto le volontà dei privati, solo le subordina legalmente al diritto dello Stato.

VITELLESCHI ritiene che l'articolo come è concepito debba applicarsi anche al passato: ora qui si viola una volontà condizionale, si viola un diritto dei terzi. Ciò gli pare enorme, prescindendo dalle sottigliezze legali.

Accetta l'articolo se gli si dichiara che non tocca le istituzioni passate: tuttavia non fa proposte.

AURITI dichiara che non si dà effetto retroattivo pei diritti quesiti; ma qui non sono diritti quesiti nè ve ne possono essere.

COSTA, relatore, dichiara di non aver nulla da aggiungere alla relazione, tanto più che non si fanno proposte.

PRESIDENTE comunica che l'onorevole Vitelleschi propone un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Art. 100 *bis*. Agli impiegati delle opere pie concentrate o in qualunque modo soppresse per effetto di questa legge, che al momento del concentramento o soppressione si troveranno almeno da un anno in ufficio con nomina e titolo permanente, sarà accordato a carico delle relative opere pie il trattamento contemplato nell'art. 16 della legge 11 ottobre 1863 ».

VITELLESCHI dichiara di ritirare questo suo emendamento perchè gli consta che il Governo e l'Ufficio centrale rifiutano di accettare il suo emendamento sia come proposta, sia come raccomandazione.

Tuttavia richiama l'attenzione del Senato sull'oggetto del suo emendamento.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che se gli impiegati a cui accenna l'onorevole Vitelleschi hanno un diritto, l'articolo aggiuntivo è inutile; se non hanno diritto, non si deve crearlo.

COSTA, relatore, si unisce a queste idee aggiungendo che nulla sarà mutato

VITELLESCHI insiste nelle sue idee osservando che si tratta di impiegati privati che hanno fatto un ragionevole calcolo sulla durata del loro impiego.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 101 nel testo seguente:

Art. 101.

Ferma stante la disposizione dell'art. 85, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.

(L'articolo è approvato).

PRESIDENTE dà lettura del sunto di petizioni giunte al Senato in ordine al progetto di legge discusso, e comunica le proposte singolarmente fatte dall'Ufficio centrale sulle medesime.

Tali proposte sono approvate.

PRESIDENTE avverte che vi sono petizioni sulle quali l'Ufficio centrale non si potè pronunziare.

COSTA, relatore, dichiara che una petizione è estranea all'argomento e che sopra un'altra deciderà il Senato col suo voto, perchè essa chiede la reiezione del progetto.

PRESIDENTE invita il relatore a riferire non appena lo potrà circa il coordinamento del disegno di legge.

COSTA, relatore, si dichiara pronto a riferire subito.

Chiede che il Senato deferisca all'Ufficio centrale il lavoro di coordinamento richiesto dall'onorevole Calenda circa verbi che in vari articoli dovrebbero ridursi dal tempo futuro al presente.

(Il Senato approva).

COSTA, relatore, propone poi come necessaria conseguenza del coordinamento la soppressione nell'art. 78 del penultimo comma che comincia colle parole: « In tutti i casi », e finisce colle altre: « rispettive amministrazioni ».

(Il Senato approva tale soppressione).

COSTA, relatore, prega il Senato di autorizzare l'Ufficio centrale a rivedere nei singoli articoli le citazioni di altri articoli in essi fatte.

PRESIDENTE aggiunge che l'Ufficio centrale dovrebbe pure essere autorizzato a introdurre le correzioni di pura forma.

(Il Senato approva entrambe queste ultime proposte).

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato.

CORSI L., segretario, procede all'appello nominale e quindi al contrappello.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza:

Votanti	160
Favorevoli	106
Contrari	54

(Il Senato approva).

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura » (N. 60).

PRESIDENTE chiede al ministro di grazia e giustizia se accetta che la discussione si apra sul progetto come fu modificato dall'Ufficio centrale.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

Confessa che reputava utile il capoverso dell'art. 1, ma lo ritira di fronte alla cortese accoglienza fatta dall'Ufficio centrale al progetto di legge.

AURITI, relatore, dichiara che, per quanto abbia avuto occasione di conoscere valenti giovani vice-segretari al Ministero di grazia e giustizia, tuttavia si dovette tener ferma la soppressione per le ragioni svolte nella relazione

Tutti gli articoli del progetto sono successivamente approvati senza discussione, nel testo dell'Ufficio centrale accettato dal ministro.

AURITI, relatore, sull'art. 19 dichiara che il regolamento dovrebbe precisare la portata delle materie completive su cui devono darsi gli esami.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia, dichiara che alla Camera gli furono fatte su questo argomento preghiere e proposte in senso diverso. Temerebbe quindi che una eccessiva specificazione scemasse le garanzie che si hanno ora. Con tali dichiarazioni accetta la raccomandazione dell'onorevole Auriti.

AURITI, relatore, è lieto che in sostanza egli e l'onorevole ministro siano nello stesso ordine di idee che il regolamento varrà a tradurre in atto acconciamente.

L'art. 19 è approvato.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

« Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni nella magistratura » :

Votanti	94
Favorevoli	89
Contrari	5

Il Senato approva

La seduta è tolta alle ore 5 e 25.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 6 Maggio 1890.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,25.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annunzia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura un disegno di legge degli on. Morini e Bertana relativo all'adulterazione dei vini, e una proposta dell'on. Imbriani per un'inchiesta parlamentare sul servizio dei tabacchi.

QUARTIERI, segretario, ne dà lettura

Seguita la discussione del bilancio di agricoltura, e commercio.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, risponderà ai molti oratori che discorsero ieri del servizio forestale, e degli effetti della legge dei rimboschimenti.

Innanzi tutto però dichiara all'on. Mel che presenterà, fra pochi giorni, un disegno di legge relativo al bosco di Montello.

All'on. Zucconi dice non essere esatto che il Consiglio di Stato dia sempre ragione agli agenti forestali in caso di conflitto coi comitati, e che anzi avviene sempre tutto l'opposto. Gli dice inoltre che la custodia dei terreni boschivi, vincolati o no, è di spettanza non del Governo, ma del Consiglio provinciale; nè si può pensare a mutare lo stato delle cose, perchè si andrebbe incontro ad una spesa annua di almeno tre milioni.

Risponde poi agli oratori che si sono intrattenuti ieri dei rimboscamenti, che il regolamento non è per nulla in opposizione alla legge del 1877; legge che si applica con la massima tolleranza.

Assicura l'on. Rizzardi che l'imbrigliamento del Tagliamento sarà continuato e completato E il Governo farebbe ben di più per il buon regime delle acque se i mezzi non gli facessero difetto nel momento presente.

MEL prende atto della promessa del ministro.

RIZZARDI spiega i concetti espressi ieri, sembrandogli d'essere stato frainteso dall'on. ministro.

TORRIGIANI dichiara ch'egli non pretende che il Governo proceda con debolezza nell'esecuzione della legge forestale; egli domanda soltanto che la legge si applichi il quale potere legislativo l'ha approvata.

MARCHIORI prega il ministro di dargli maggiori schiarimenti intorno all'applicazione della legge forestale.

LUGLI, contrariamente all'opinione espressa dall'onorevole ministro, ritiene che l'attuazione della legge sui consorzi per i rimboschimenti dipende più dal Governo che dalle Amministrazioni locali, e però sollecita il ministro di dar opera all'attuazione medesima.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, assicura l'onorevole Lugli che il Governo non tralascia di adoperarsi energicamente per la costituzione dei Consorzi.

PARONCILLI insiste perchè sia provveduto al rimboscamento delle vallate di Cellina e Meduna.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, dichiara che si provvederà anche a quelle opere nella misura che lo consentono le condizioni dell'erario pubblico.

SCIACCA DELLA SCALA ritiene che, per poter attuare efficacemente le leggi sui rimboscamenti, sia necessario far concorrere nelle spese relative i proprietari dei terreni che ne risentono i benefici.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, assicura l'onorevole Marchiori e l'onorevole Sciacca della Scala che terrà gran conto delle loro raccomandazioni.

ZUCCONI dichiara di essere stato frainteso dall'onorevole ministro, e persiste nel ritenere che si ecceda nell'applicazione della legge forestale, senza nemmeno raggiungere lo scopo che la legge stessa si propone, e recando gravi danni a numerose popolazioni. Questo afferma, specialmente per la provincia di Macerata.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, risponde che prenderà informazioni precise in proposito e, occorrendo, provvederà.

LANZARA, relatore, risponde all'onorevole Luzi difendendo l'esattezza dei calcoli enunciati nella relazione a proposito delle spese necessarie al rimboschimento di un ettaro di terreno.

All'onorevole Lugli dice che il Ministero ha provveduto alla cultura forestale a mezzo di sussidi e di premi, e non ha costituito i Consorzi forestali perchè il lavoro di preparazione, che dipende in gran parte del Ministero dei lavori pubblici, non è ancora compiuto.

Osserva poi all'onorevole Rizzardi che il ritardo nelle opere di rimboschimento dipende dalle esigue somme che l'erario poteva dedicare a questo servizio.

RIZZARDI raccomanda che nei futuri bilanci siano cresciuti gli stanziamenti.

LUZI risponde al relatore spiegando le cifre ieri enunciate, e insistendo nelle considerazioni svolte.

(Sono approvati il capitolo 32 e gli altri fino al 40 inclusivamente).

MINOLFI, al capitolo 41, raccomanda al ministro di compiere la riforma delle scuole minerarie, nel senso che i diplomi da esse rilasciati siano equiparati a quelli che rilasciano gli Istituti tecnici.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, assicura l'on. Minolfi che terrà conto di questa raccomandazione.

(Sono approvati il capitolo 41 e gli altri fino al 57).

DE PAZZI, sul capitolo 58: Insegnamento artistico industriale, esorta il Governo ad aumentare il concorso alla Scuola professionale di Prato, dimostrando che altrimenti quella Scuola dovrebbe chiudersi.

PLACIDO, anche a nome di parecchi colleghi, chiede che sia ripristinato il sussidio che già il Governo dava alla Scuola commerciale di Napoli, la quale ha dato e continua a dare eccellenti risultati.

DINI si duole di non trovare nel bilancio alcuna somma per la scuola professionale di Volterra.

FLORENZANO non trova giustificata la diminuzione di altre centomila lire introdotta in questo capitolo specialmente di fronte agl' intendimenti generalmente manifestati in favore di un maggiore sviluppo dell'insegnamento artistico industriale; e raccomanda che la Commissione la quale ha in esame il disegno di legge sulle scuole di arti e mestieri non si lasci sedurre dalla smania di unificare e di livellare scuole le quali prosperano con diversi ordinamenti.

CRISPI, presidente del Consiglio, presenta un disegno di legge diretto ad autorizzare alcuni Comuni ad eccedere il limite legale della sovrimposta.

Presenta inoltre nuovi documenti diplomatici relativi all'Etiopia.

NICOLOSI propone un aumento di quattromila lire sul capitolo 58, ritenendo la somma inscrittavi inadeguata al fine cui è rivolta.

MARTINI F. conviene con l'on. Florenzano sulla gravità del problema relativo all'istruzione professionale e ritiene che, per risolverlo, occorra limitare e non moltiplicare il numero delle scuole.

NICOLOSI ritiene che ci sia sovrabbondanza piuttosto nell'istruzione superiore che nella professionale.

BRUNIALTI raccomanda di prendere in considerazione la condizione degli insegnanti delle scuole industriali di Vicenza, Fermo e Biella, i quali non hanno assegnata alcuna pensione. Il nuovo disegno di legge non vi provvede, ed occorre uno speciale provvedimento che confida sarà sollecitamente proposto.

Giustifica lo stipendio dei professori della scuola industriale di Vicenza, che è ordinata a convitto, e perciò richiede loro servizi straordinari.

FLORENZANO replica dicendo che egli ha accolto con piacere il disegno di legge che regola la scuola di arti e mestieri, ma non accetta certe modalità di questa legge.

Non crede opportuna la fondazione di nuove scuole di arti e mestieri, perchè non crede che vi sia il personale adatto per insegnarvi.

Dopo ciò non gli resta che prendere atto delle dichiarazioni del ministro.

LANZARA, relatore, dice che l'onorevole Florenzano si è lagnato che la somma stabilita nel capitolo in discussione per sussidi fissi sia diminuita; gli fa osservare che la somma che prima era concentrata in un sol capitolo ora va divisa in parecchi, ed è per questo che appare meno rilevante al capitolo 58.

Non è neppure esatto che questi sussidi si diano senza alcun criterio; l'onorevole Florenzano può osservare gli elenchi allegati al bilancio delle scuole sussidiate, e su queste scuole il Ministero riceve ogni anno una relazione redatta da un ispettore di sua fiducia.

All'onorevole De Pazzi risponde che non può sul capitolo concedersi un sussidio maggiore alla scuola di Prato; e la stessa risposta deve fare agli onorevoli Placido, Dini e Nicolosi, che hanno raccomandato altre scuole; piuttosto, forse qualche cosa si potrebbe dare sui fondi del capitolo seguente, ed in questo senso fa una raccomandazione al ministro.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, dice che nelle attuali condizioni del bilancio non può concedere maggiori fondi alle scuole raccomandate dagli onorevoli De Pazzi, Placido, Dini e Nicolosi, piuttosto terrà conto della raccomandazione dell'onorevole Lanzara e vedrà di fare qualche cosa sul capitolo seguente.

Fa rilevare poi l'importanza delle scuole professionali alle quali è affidato il miglioramento delle nostre industrie, sicchè, appena migliorate le condizioni del bilancio, si dovranno quanto mai svolgere e più largamente sussidiare.

All'onorevole Brunialti risponde che le scuole da lui raccomandate non sono governative, ed all'onorevole Florenzano fa osservare che il nuovo disegno, che egli chiede, è allo studio della Commissione parlamentare.

MARTINI FERDINANDO osserva che la spesa totale per le scuole professionali è di circa un milione di lire, e intanto mentre si spende tanto sarebbe opportuno coordinare quest'insegnamento con quello delle scuole tecniche; crede poi che la scuola professionale sia quasi inutile, quando esiste ancora la scuola tecnica.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, risponde che entro l'anno venturo l'insegnamento professionale sarà coordinato con quello delle scuole tecniche, del resto non divide in tutto le opinioni espresse dall'onorevole Martini

BRUNIALTI fa osservare che ha richiesto che i professori delle scuole industriali di Vicenza, Fermo, Biella, abbiano assicurate le pensioni e che si faccia uno speciale disegno di legge su questo argomento.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, insiste dicendo che la scuola di Biella e le altre non sono governative.

E' approvato il capitolo 58 e sono approvati tutti gli altri capitoli fino al 104).

ADAMOLI parla sul capitolo 105 facendo rilevare quanto scarsi resultati abbiano avuto gli sforzi delle autorità governative nelle Provincie di Como e Novara per la distruzione della fillossera

Non si pronunzia sulla bontà del sistema distruttivo: però, molti Comuni di quelle provincie, appoggiati dalla Deputazione provinciale di Como hanno fatto delle petizioni molto ponderate, perchè questo sistema sia sospeso.

Domanda che cosa intenda di fare il Ministero, e se intenda di consultare in proposito il Comitato fillosserico.

Ad ogni modo il ministro può assumere la responsabilità di una discussione.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, risponde che il sistema distruttivo ha dato in genere buoni risultati perchè dopo 11 anni in Italia la fillossera non si è diffusa quanto si diffuse in Francia in soli due anni.

Ad ogni modo, dove il male è troppo diffuso, il sistema distruttivo è inapplicabile e si adopera quello curativo, consulterà fra poco il Comitato fillosserico per vedere quale dei due sistema convenga applicare alla provincia di Como.

ADAMOLI replica esprimendo la fiducia che il ministro saprà fare quanto è più conveniente per la provincia di Como.

(È approvato il capitolo 105).

VALLE parla sul capitolo 106 deplorando che non si dia un sussidio per la scuola mineraria di Massa Marittima sussidio che si è trovato por altre scuole consimili.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, riconosce l'utilità di una scuola mineraria, e promette che l'anno venturo il desiderio dell'on. Valle sarà appagato.

VALLE prende atto delle dichiarazioni del ministro.

(Approvansi i capitoli 106 e 107).

BRUNIALTI dice che per iniziativa dei figli di Quintino Sella e del club alpino si erigerà sul monte Rosa una capanna osservatorio che potrà rendere grandi servigi alla meteorologia.

Confida che il Governo concorrerà con un sussidio alla manutenzione dell'osservatorio.

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio, promette che non mancherà a quella iniziativa l'aiuto del Governo.

(Approvansi i capitoli dal 108 al 111).

GIORDANO-APOSTOLI a proposito del capitolo 112, domanda che cosa intenda di fare il Governo per la colonizzazione all'interno, della quale si è tanto parlato, e che secondo la promessa fatta nel discorso della Corona doveva formare oggetto di uno speciale disegno di legge.

Quella promessa non è stata sinora mantenuta; soltanto si è fatto qualche tentativo, mandando in Sardegna alcune famiglie di contadini ed ora si propone nel bilancio uno stanziamento di 20,000 lire.

E' bene che il paese sappia quali siano su questo argomento le intenzioni del Governo per evitare incertezze e disillusioni

Accenna alle condizioni economiche della Sardegna, e dimostra che per renderle migliori non basti spedirvi alcuni contadini da altre parti d' Italia.

Domanda che sia avvenuto della Commissione per i beni ademprivili della Sardegna; e perchè non se ne pubblicano i lavori.

LUCIFERO si unisce all'on. Giordano-Apostoli nel domandare, su questo argomento, spiegazioni al Governo.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, risponde che le lire 20.000 stanziate in questo capitolo dovevano servire a fare dei tentativi di colonizzazione interna.

Il Governo avrebbe in seguito presentato un disegno di legge. Il primo esperimento confessa che non è riuscito.

Una Commissione che si è riunita anche oggi, studia il modo migliore per coordinare le disposizioni per i beni ademprivili, con la colonizzazione interna.

Quando questi studi saranno compiuti il Governo potrà presentare un apposito disegno di legge.

Espone quali provvedimenti abbia preso sinora il Governo per la Sardegna e le trattative fatte col Banco di Napoli per la creazione di un Istituto di credito nelle due principali città dell'Isola.

GIORDANO APOSTOLI prende atto delle dichiarazioni del ministro.

(Approvansi tutti i capitoli sino al 117 ed ultimo).

LANZARA, relatore, propone che si aggiunga un altro capitolo n. 118 con lo stanziamento di lire 400,000 per l'Esposizione di Palermo.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, accetta questa proposta.

RUBINI, tenendo conto delle condizioni del bilancio, prega il Governo e la Camera a volere essere molto restii ad accordare in avvenire altre somme per concorsi ad Esposizioni.

Domanda se il Governo concorrerà all'Esposizione serica di Como.

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, risponde all'onorevole Rubini giustificando il concorso dello Stato ad una esposizione nazionale come quella di Palermo, la quale si propone di dimostrare quali progressi abbiano fatto le industrie nostre, e quali effetti abbiano avuto le nuove tariffe.

Promette che se si terrà l'esposizione serica di Como, non le mancherà l'aiuto del Governo.

RUBINI spiega che non ha inteso disconoscere l'importanza della esposizione di Palermo; egli ha parlato soltanto per l'avvenire.

MERZARIO ringrazia il ministro del concorso promesso alla Esposizione serica di Como, la quale riuscirà senza dubbio assai importante.

(Approvasi il nuovo capitolo 118, e quindi lo stanziamento complessivo in lire 17,397,702,18. E' pure approvato l'articolo unico del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio delle finanze per il 1890-91.

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

Dichiara che domani esso sarà votato a scrutinio segreto.

Comunicasi una interpellanza del deputato Palizzolo.

PRESIDENTE legge questa interpellanza del deputato Palizzolo:

« Il sottoscritto chiede di potere interpellare il ministro delle poste e dei telegrafi sui criteri a cui sono informati i capitoli d'oneri per le nuove Convenzioni postali marittime del Regno »

Dichiara che il ministro accetta l'interpellanza la quale sarà inscritta nell'ordine del giorno dopo le altre

PALIZZOLO consente

Proposta sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato distribuito il nuovo disegno di legge concordato tra Governo e Commissione sulla ricchezza alcoolica dei vini, propone che sia iscritto nell'ordine del giorno, prima del bilancio del Ministero degli affari esteri.

(Così è stabilito).

La seduta termina alle 6,35

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ERIVAN, 5 — Il Principe di Napoli, passando per Etchmiadzin, visitò il convento armeno di Sevana, situato sulle sponde del lago Sevanga.

Il principe, dopo aver visitate le antichità del convento, accettò una refezione offertale, e poscia partì per Erivan, dove venne ricevuto dalle autorità municipali e da deputazioni.

La città è pavesata ed illuminata.

ERIVAN, 6 — Il Principe di Napoli visitò Erivan e Etchmiadzin, ove fu ricevuto con rito solenne dal Patriarca armeno.

Il Principe fu accolto ovunque con grandi ed affettuose dimostrazioni, e parte stamane per Tiflis.

BERLINO, 6 — L'Imperatore ha oggi aperto il nuovo Reichstag. L'Imperatore nel discorso del Trono dice:

« La permanente preservazione della pace è lo scopo continuo dei miei sforzi. Posso esprimere di aver la convinzione che io sono riuscito a raffermare la fiducia presso tutti i Governi esteri della solidità della mia politica, insieme a quella degli augusti nostri alleati. »

« Il popolo riconobbe che la nostra missione è di garantire la pace mercè le alleanze concluse a scopo difensivo e conservando relazioni amichevoli con le potenze estere. Qualsiasi mutamento nelle condizioni attuali porrebbe in pericolo l'equilibrio e la politica pacifica. »

Il discorso annunzia la presentazione da parte del Governo di progetti di legge militare e sulla protezione degli operai.

BERLINO, 6 — L'Imperatore, nel discorso del Trono dichiara sperare di condurre ad una soluzione soddisfacente le questioni importanti interne, e sopratutto la legislazione sulla protezione degli operai.

Gli scioperi avvenuti negli ultimi anni hanno provocato l'esame dei desiderii giustificati degli operai, ed in prima linea delle questioni del riposo della domenica, della limitazione del lavoro delle donne e dei fanciulli, nonchè della protezione degli operai contro i pericoli della vita, della salute e della moralità.

Un progetto sarà presentato al *Reichstag* sulla costituzione di tribunali arbitrali per giudicare le questioni fra padroni ed operai.

Più la classe operaia riconosce le intenzioni coscienziose e serie del governo per migliorare le condizioni, e più riconoscerà il pericolo di domande di provvedimenti impossibili a soddisfarsi.

Sono riconoscente — soggiunge l'imperatore — che i miei sforzi sieno ben accolti dai governi amici.

I risultati delle deliberazioni della conferenza internazionale di Berlino sono specialmente soddisfacenti.

Le decisioni della conferenza sono l'espressione comune delle vedute sulla questione più importante della nostra epoca

L'imperatore fa quindi le dichiarazioni sulla politica estera pacifica della Germania, contenute nel precedente telegramma e soggiunge. Dacchè le basi dell'organizzazione del nostro esercito furono fissate per un certo periodo di anni, gli eserciti degli Stati vicini furono aumentati e portati ad un grado inatteso.

L'aumento dell'effettivo di pace dell'esercito tedesco non deve più essere aggiornato, sopratutto per ciò che si riferisce all'artiglieria da campagna.

Un progetto di legge sarà presentato in proposito al *Reichstag* ed entrerà in vigore il 1° ottobre.

L'azione dei Tedeschi nell'Africa Orientale per la soppressione della tratta dei negri fece un grande progresso negli ultimi mesi.

E' atteso come prossimo il completo ristabilimento della tranquillità e dell'ordine in quelle regioni.

Il bilancio per l'attuale anno finanziario richiede un aumento per accrescere gli stipendi di molti impiegati dello Stato, riforma questa che non può essere differita.

PARIGI, 6 — Il Presidente della Repubblica, Carnot, firmò stamane un decreto che completa l'organizzazione dello Stato maggiore generale, e stabilisce che il maggior generale in tempo di guerra sarà il capo dello Stato maggiore generale in tempo di pace. Il generale Miribel è nominato capo dello Stato maggiore generale.

LIVORNO, 6 — Stamane, le donne che lavorano gli stracci, volevano fare una dimostrazione alla Prefettura ed a loro si erano uniti molti operai Dopo le intimazioni, la Piazza V. E fu sgomberata e furono eseguiti alcuni arresti. Gli arrestati furono portati al Tribunale che li condannava a pene diverse, da due anni ad un mese di reclusione.